Votazione popolare del 12 marzo 2000 Spiegazioni del Consiglio federale

- 1 Riforma giudiziaria
- 2 Termine delle iniziative
- Quote femminili
- Tecnologia riproduttiva

+++

++++

++++

Dimezzamento del traffico

Su che cosa si vota?

1

Primo oggetto Decreto federale sulla riforma qiudiziaria

2

Secondo oggetto

Iniziativa popolare «per accelerare la democrazia diretta (termini di trattazione per le iniziative popolari in forma di progetto elaborato)»

3

Terzo oggetto

Iniziativa popolare « per un'equa rappresentanza delle donne nelle autorità federali (Iniziativa 3 marzo)»

4

Quarto oggetto

Iniziativa popolare « per la protezione dell'essere umano dalle manipolazioni nella tecnologia riproduttiva (Iniziativa per una riproduzione rispettosa della dignità umana [RRD])»



Quinto oggetto

Iniziativa popolare «per il dimezzamento del traffico stradale motorizzato, allo scopo di salvaguardare e di migliorare gli spazi vitali (Iniziativa per dimezzare il traffico)»

Con la riforma giudiziaria il Consiglio federale e il Parlamento intendono migliorare la protezione giuridica, sgravare il Tribunale federale e mantenerne l'efficienza, nonché uniformare le norme procedurali in materia di diritto civile e penale. Si è rinunciato alle innovazioni controverse, per esempio alla limitazione della possibilità di adire il Tribunale federale.	Spiegazioni Testo in votazione	4-9 10-12
L'iniziativa « per accelerare la democrazia diretta » chiede che le iniziative popolari in forma di progetto elaborato siano poste in votazione al più tardi dodici mesi dopo il loro deposito. Consiglio federale e Parlamento la respingono in quanto i termini di trattazione delle iniziative sono già stati nettamente ridotti negli ultimi anni. Una nuova drastica riduzione pregiudicherebbe in modo essenziale il processo di formazione dell'opinione, d'importanza decisiva in una democrazia.	Spiegazioni Testo in votazione	14-19 16
L'«iniziativa 3 marzo» intende promuovere un'equa rappre- sentanza delle donne nelle autorità federali, fissando quote per il Parlamento, per il Consiglio federale e per il Tribunale federale. Pur condividendo in linea di massima l'intento del- l'iniziativa, Consiglio federale e Parlamento la respingono. Secondo loro è troppo rigida e limita eccessivamente la libertà di voto dell'elettorato e le pari opportunità dei candi- dati.	Spiegazioni Testo in votazione	20-27
L'iniziativa « per una riproduzione rispettosa della dignità umana » vuole vietare la fecondazione fuori del grembo materno e il ricorso a cellule germinali di terzi per la fecondazione artificiale. Consiglio federale e Parlamento considerano inaccettabile questa iniziativa poiché intende proibire categoricamente tecniche mediche già praticate da decenni per aiutare coppie senza figli.	Spiegazioni Testo in votazione	28-33 30
L'iniziativa « per dimezzare il traffico » esige che il traffico stradale in Svizzera sia ridotto della metà in dieci anni. Consiglio federale e Parlamento la respingono perché essa ostacolerebbe gravemente la libertà di movimento dei cittadini e avrebbe gravi conseguenze sull'economia e sull'occupazione.	Spiegazioni Testo in votazione	34-39 36

Primo oggetto

Decreto federale sulla riforma giudiziaria

> ■ La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare il decreto federale dell'8 ottobre 1999 sulla riforma giudiziaria?

Il Consiglio nazionale ha adottato il decreto con 165 voti contro 8, il Consiglio degli Stati con 37 voti contro 0.

L'essenziale in breve

■ Una riforma giudiziaria necessaria

In uno Stato di diritto il buon funzionamento della giustizia riveste importanza cruciale. Molti settori del nostro sistema giudiziario necessitano oggi di una riforma. La protezione giuridica presenta lacune; il Tribunale federale è costantemente sovraccarico di lavoro; le cause civili e penali seguono procedure diverse a seconda dei Cantoni, il che – soprattutto nella lotta contro la criminalità - crea sempre maggiori difficoltà. La riforma giudiziaria intende porre le basi costituzionali per colmare tali lacune. Essa costituisce inoltre un ulteriore importante passo nel processo di riforma avviato nell'aprile 1999 con l'accettazione della nuova Costituzione federale.

■ Obiettivi della riforma

La riforma giudiziaria intende migliorare la protezione giuridica, mantenere intatta l'efficienza del Tribunale federale e creare le basi per norme procedurali uniformi a livello svizzero. Questi obiettivi saranno raggiunti grazie alle seguenti misure:

- In tutte le controversie è garantito l'accesso a un tribunale indipendente, anche per i casi oggi ancora giudicati in ultima istanza da un'autorità amministrativa.
- —Al fine di sgravare il Tribunale federale, sono istituite istanze giudiziarie inferiori per quasi tutte le cause che

- possono essere deferite al Tribunale federale.
- La Confederazione ottiene la competenza di creare in materia civile e penale una procedura uniforme in tutta la Svizzera.

Rinuncia alle innovazioni controverse

In un primo tempo il Consiglio federale aveva proposto di limitare maggiormente la possibilità di adire il Tribunale federale e di estenderne la competenza al controllo della costituzionalità delle leggi federali. Il Parlamento ha respinto entrambe queste proposte. Ha abbandonato anche altre proposte come la creazione di corti specializzate o di tribunali federali regionali dotati di una corte suprema. La rinuncia alle modifiche controverse ha garantito alla riforma un ampio sostegno in Parlamento

Considerazioni di Consiglio federale e Parlamento

Il Consiglio federale e il Parlamento sostengono la riforma giudiziaria. Essa apporta miglioramenti essenziali in settori del nostro sistema giudiziario che necessitano di revisione, pur restando equilibrata nelle modifiche e rinunciando a novità troppo incisive.

Che cosa apporta la revisione?

Una procedura civile e una procedura penale uniformi

La competenza di disciplinare la procedura civile e la procedura penale spetta oggi ai Cantoni. Vi è quindi una molteplicità di procedure civili e penali. La riforma giudiziaria prevista conferisce alla Confederazione il mandato di elaborare un ordinamento procedurale uniforme per tutta la Svizzera. Come sinora, i Cantoni restano tuttavia competenti per l'organizzazione dei tribunali e per l'amministrazione della giustizia (art. 122 e 123).

Garanzia della via giudiziaria

Oggi la via giudiziaria non è prevista per tutte le controversie. In taluni casi la decisione finale spetta ad autorità amministrative o esecutive. La riforma giudiziaria garantirà a tutti i cittadini il diritto di rivolgersi a un'autorità giudiziaria indipendente praticamente per tutte le controversie giuridiche (garanzia della via giudiziaria; art. 29a).

■ Sgravio del Tribunale federale

Con la creazione di autorità giudiziarie inferiori si intende sgravare il Tribunale federale a Losanna e il Tribunale federale delle assicurazioni a Lucerna. Nessuna causa potrà essere deferita al Tribunale federale senza essere stata dapprima giudicata da un tribunale inferiore. Il Tribunale federale ne risulterà doppiamente alleviato: le controversie già giudicate da un'autorità giudiziaria inferiore sono più raramente deferite al

Tribunale federale. In tal modo il Tribunale federale potrà limitarsi all'esame delle questioni giuridiche vere e proprie e risparmiarsi l'oneroso accertamento dei fatti in quanto già effettuato dall'istanza inferiore.

— Per poter realizzare questa giurisdizione preliminare, la Confederazione deve istituire una corte penale federale inferiore (art. 191a cpv. 1); occorrono inoltre una o più autorità giudiziarie (ad esempio un tribunale federale amministrativo) che giudichino i ricorsi contro le decisioni dell'amministrazione federale (art. 191a cpv. 2). Dal canto loro, i Cantoni devono estendere la competenza delle loro autorità giudiziarie al diritto amministrativo cantonale, sempre che non l'abbiano già fatto (art. 191b cpv. 1).

■ Autonomia amministrativa del Tribunale federale

Lo statuto del Tribunale federale quale autorità giudiziaria suprema sarà rafforzato in quanto la Costituzione ne garantisce l'autonomia a livello organizzativo (art. 188 cpv. 3).

Introduzione di un ricorso per violazione del diritto di voto a livello federale

Oggi vi è la possibilità di interporre ricorso al Tribunale federale per violazione del diritto di voto soltanto per le elezioni e le votazioni cantonali e comunali. La riforma giudiziaria apre ora questa possibilità anche per le votazioni federali (art. 189 cpv. 1 lett. f).

Possibilità di adire il Tribunale federale

La riforma giudiziaria dedica una norma specifica alla possibilità di adire il Tribunale federale (art. 191). Questo articolo impartisce al legislatore linee direttrici chiare. Come oggi il legislatore può prevedere valori litigiosi minimi. La novità consiste nel fatto che l'accesso resta garantito anche per valori litigiosi inferiori, qualora siano in gioco questioni giuridiche d'importanza fondamentale. In questo modo si garantisce che il Tribunale federale possa giudicare controversie che, pur non raggiungendo il valore litigioso minimo, concernono in realtà molte persone (ad esempio la questione delle spese accessorie nel diritto della locazione o la rimunerazione delle ore supplementari nel diritto del lavoro).

Competenza di istituire altre autorità giudiziarie federali

Il legislatore è autorizzato a istituire se necessario altre autorità giudiziarie della Confederazione, ad esempio in materia di brevetti e di diritto d'autore (art. 191a cpv. 3).

■ Una base costituzionale chiara per le autorità giudiziarie intercantonali

I Cantoni ottengono la facoltà di istituire autorità giudiziarie intercantonali, ad esempio un tribunale penale minorile competente per più Cantoni (art. 191b cpv. 2). Questo permetterà loro di ridurre le spese.

Garanzia dell'indipendenza del qiudice

Il principio dell'indipendenza del giudice viene espressamente sancito nella Costituzione (art. 191c).

Parere del Consiglio federale

1

II buon funzionamento della giustizia è una condizione essenziale per la convivenza in uno Stato di diritto. La riforma giudiziaria assicura al sistema giudiziario una solida base legale per far fronte anche alle sfide future. Viene migliorata la protezione giuridica e garantita l'efficienza del Tribunale federale. II Consiglio federale sostiene il progetto soprattutto per le seguenti ragioni:

■ Stop alla frammentazione del diritto

Nella piccola Svizzera vigono oggi 27 procedure civili e 29 procedure penali. Parallelamente, vi sono numerose prescrizioni puntuali supplementari e regole non scritte. Si tratta dunque di una situazione tutt'altro che trasparente e non più al passo con i tempi. Perfino per gli avvocati è a volte rischioso sostenere un processo in un altro Cantone. Norme e termini procedurali differenti possono provocare disparità di trattamento. La molteplicità delle procedure penali cantonali impedisce sempre più anche una lotta efficace contro la criminalità. Più Cantoni hanno del resto domandato maggiore uniformità in questo campo. La riforma giudiziaria crea la base costituzionale necessaria per disciplinare uniformemente la procedura civile e penale in tutta la Svizzera.

■ Migliore protezione giuridica

La riforma garantisce a tutti i cittadini il diritto di far giudicare le controversie da un giudice indipendente. La protezione giuridica ne risulterà notevolmente migliorata. Oggi la decisione definitiva su un ricorso spetta in taluni casi ad autorità amministrative o esecutive. Tuttavia, soltanto i tribunali dispongono dell'indipendenza necessaria per giudicare una causa. La riforma garantisce una migliore protezione giuridica e crea anche le premesse per uniformare il complesso sistema delle vie legali.

Garantire l'efficienza del Tribunale federale

Il Tribunale federale deve essere in grado di adempiere nel migliore dei modi i compiti che gli spettano quale massima autorità giudiziaria della Svizzera. Con il suo sovraccarico costante e in continuo aumento vi è il pericolo che i giudici non possano più esaminare ogni singolo caso con sufficiente attenzione. Non è inoltre raro che per ottenere una sentenza occorra attendere troppo a lungo. La protezione giuridica ne risulta pregiudicata. La riforma giudiziaria introduce ora autorità giudiziarie inferiori in tutti i settori del diritto, sgravando così il Tribunale federale. Non tutte le decisioni di un'autorità giudiziaria inferiore saranno infatti impugnate con ricorso al Tribunale federale. Quest'ultimo potrà inoltre concentrarsi sul suo compito essenziale, l'esame di questioni giuridiche, senza dover procedere ad onerosi accertamenti dei fatti.

■ Dibattiti parlamentari

Il Parlamento ha riconosciuto la necessità di una riforma della giustizia e soprattutto l'urgenza di uniformare le norme procedurali e di sgravare il Tribunale federale. Ha invece respinto le proposte più ambiziose, ad esempio una sensibile limitazione dell'accesso al Tribunale federale oppure l'estensione delle competenze di quest'ultimo all'esame della costituzionalità delle leggi federali.

Per tutte queste ragioni Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la riforma giudiziaria.

10 Testo in votazione

1

Decreto federale sulla riforma giudiziaria

dell'8 ottobre 1999

S

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 20 novembre 1996¹, decreta:

La Costituzione federale del 18 aprile 1999² è modificata come segue:

Art. 29a Garanzia della via giudiziaria

Nelle controversie giuridiche ognuno ha diritto al giudizio da parte di un'autorità giudiziaria. In casi eccezionali, la Confederazione e i Cantoni possono escludere per legge la via giudiziaria.

Art. 122 Diritto civile

- ¹ La legislazione nel campo del diritto civile e della procedura civile compete alla Confederazione.
- ² L'organizzazione dei tribunali e l'amministrazione della giustizia in materia civile competono ai Cantoni, salvo diversa disposizione della legge.
- ³ Abrogato

Art. 123 Diritto penale

 $^{\rm I}$ La legislazione nel campo del diritto penale e della procedura penale compete alla Confederazione.

¹ FF **1997** I 1

² RS **101**; RU **1999** 2556

² L'organizzazione dei tribunali e l'amministrazione della giustizia in materia penale, nonché l'esecuzione delle pene e delle misure competono ai Cantoni, salvo diversa disposizione della legge.

³ Ex cpv. 2.

П

Il capitolo quarto del titolo quinto della Costituzione federale del 18 aprile 1999^3 è sostituito dalle disposizioni seguenti:

Capitolo 4: Tribunale federale e altre autorità giudiziarie

Art. 188 Statuto del Tribunale federale

- ¹ Il Tribunale federale è l'autorità giudiziaria suprema della Confederazione.
- ² La legge ne stabilisce l'organizzazione e la procedura.
- ³ Il Tribunale federale gode di autonomia amministrativa.

Art. 189 Competenze del Tribunale federale

- ¹ Il Tribunale federale giudica le controversie per violazione:
 - a. del diritto federale;
 - b. del diritto internazionale;
 - c. del diritto intercantonale;
 - d. dei diritti costituzionali cantonali;
 - e dell'autonomia comunale e di altre garanzie che i Cantoni conferiscono ad altri enti di diritto pubblico;
 - f. delle disposizioni federali e cantonali sui diritti politici.
- $^{\rm 2}$ Il Tribunale federale giudica inoltre le controversie tra la Confederazione e i Cantoni e quelle tra Cantoni.
- ³ La legge può conferire altre competenze al Tribunale federale.
- ⁴ Gli atti dell'Assemblea federale e del Consiglio federale non possono essere impugnati presso il Tribunale federale. Le eccezioni sono stabilite dalla legge.

³ RS 101; RU 1999 2556

Art. 190 Diritto determinante

8

Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto.

Art. 191 Possibilità di adire il Tribunale federale

- ¹ La legge garantisce la possibilità di adire il Tribunale federale.
- ² Può prevedere un valore litigioso minimo per le controversie che non concernono una questione giuridica d'importanza fondamentale.
- 3 In determinati settori speciali, la legge può escludere la possibilità di adire il Tribunale federale.
- ⁴ La legge può prevedere una procedura semplificata per ricorsi manifestamente infondati.

Art. 191a Altre autorità giudiziarie della Confederazione

- $^{\rm l}$ La Confederazione istituisce una Corte penale; la Corte giudica in prima istanza le cause penali che la legge attribuisce alla giurisdizione federale. La legge può conferirle altre competenze.
- ² La Confederazione istituisce autorità giudiziarie per giudicare le controversie di diritto pubblico inerenti alla sfera di competenze dell'amministrazione federale.
- ³ La legge può prevedere altre autorità giudiziarie della Confederazione.

Art. 191b Autorità giudiziarie dei Cantoni

- ¹ I Cantoni istituiscono autorità giudiziarie per giudicare le controversie di diritto civile e di diritto pubblico nonché le cause penali.
- ² Possono istituire autorità giudiziarie intercantonali.

Art. 191c Indipendenza del giudice

Nella loro attività giurisdizionale le autorità giudiziarie sono indipendenti e sottostanno al solo diritto.

Ш

- ¹ Il presente decreto sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni.
- ² L'Assemblea federale ne determina l'entrata in vigore.

Secondo oggetto

Iniziativa popolare « per accelerare la democrazia diretta »

2

■ La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare l'iniziativa popolare « per accelerare la democrazia diretta (termini di trattazione per le iniziative popolari in forma di progetto elaborato) »?

L'iniziativa è stata respinta dal Consiglio nazionale con 161 voti contro 29 e dal Consiglio degli Stati con 42 voti contro 0.

L'essenziale in breve

■ Un diritto popolare fondamentale

L'iniziativa popolare è un pilastro dei diritti popolari in Svizzera. Con un'iniziativa popolare 100 000 cittadini possono chiedere che le loro proposte di modifica della Costituzione federale siano poste in votazione. Il popolo può così esercitare un'influenza diretta sull'ordinamento fondamentale del Paese. Le iniziative popolari innescano, spesso già prima delle votazioni, un processo politico importante: le proposte sono dibattute su larga scala e confrontate con eventuali soluzioni o alternative suscettibili di raccogliere il consenso della maggioranza.

■ Votare entro termini ragionevoli

In passato non si è sempre riusciti a porre in votazione le iniziative entro termini utili e ragionevoli. Consiglio federale e Parlamento hanno riconosciuto il problema e hanno sensibilmente accorciato i termini: dal 1997 non possono trascorrere più di tre anni e tre mesi dal deposito di un'iniziativa alla votazione.

L'iniziativa vuole imporre una riduzione radicale dei termini

Prima ancora che la nuova regolamentazione abbia potuto esplicare pienamente i suoi effetti, l'iniziativa « per accelerare la democrazia diretta » vuole diminuire ancora più drasticamente il termine di trattazione per le iniziative presentate in forma di progetto elaborato, portandolo a dodici mesi. Nel caso in cui il Parlamento decida di presen-

tare un controprogetto, questo breve termine potrebbe essere prorogato di un anno al massimo, ma solo con il consenso del comitato di iniziativa.

Fretta invece di accuratezza

Nel nostro Paese le proposte dei comitati d'iniziativa sono prese sul serio e esaminate con cura. Tuttavia le loro possibilità di successo dipendono anche dalla discussione di soluzioni alternative. La presente iniziativa, imponendo termini di trattazione troppo brevi, costringe a soluzioni precipitose rendendo impossibile un esame adequato delle proposte. Di fatto, il diritto d'iniziativa ne risulterebbe più indebolito che rafforzato. Infine, sarebbe politicamente inquietante lasciare che sia un comitato d'iniziativa e non il Parlamento a decidere dei termini di elaborazione di un controprogetto.

Considerazioni di Consiglio federale e Parlamento

Secondo il Consiglio federale e il Parlamento il diritto d'iniziativa è troppo importante perché un'iniziativa popolare sia trattata in tutta fretta. L'iniziativa « per accelerare la democrazia diretta » è controproducente e non rende un buon servizio alla causa della democrazia a cui si richiama nel titolo.

16 Testo in votazione

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare « per accelerare la democrazia diretta (termini di trattazione per le iniziative popolari in forma di progetto elaborato)»

dell'8 ottobre 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale e la cifra III del decreto federale del 18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione federale;

esaminata l'iniziativa popolare «per accelerare la democrazia diretta (termini di trattazione per le iniziative popolari in forma di progetto elaborato)», depositata il 5 dicembre 1997²;

visto il messaggio del Consiglio federale del 28 ottobre 1998³,

decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare «per accelerare la democrazia diretta (termini di trattazione per le iniziative popolari in forma di progetto elaborato)» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

² Essa ha il tenore seguente ⁴, adeguato formalmente alla Costituzione federale del 18 aprile 1999:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 139 cpv. 55

⁵ L'iniziativa presentata in forma di progetto elaborato è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni il più tardi dodici mesi dopo il deposito della domanda. L'Assemblea federale può contrapporle un controprogetto, che sarà sottoposto simultaneamente a votazione. Se viene elaborato un controprogetto, la votazione può essere differita di un anno al massimo con il consenso della maggioranza dei membri del comitato d'iniziativa.

Art. 197 Disposizioni transitorie successive all'adozione della Costituzione federale del 18 aprile 1999

1. Disposizione transitoria dell'art. 139 cpv. 5 (Iniziativa popolare volta alla revisione parziale della Costituzione)

Le disposizioni di legge o ordinanze incompatibili con il termine di cui all'articolo 139 capoverso 5 sono considerate abrogate. Ciò vale in particolare per gli articoli 26, 27 e 29 della legge sui rapporti fra i Consigli nonché per l'articolo 74 della legge federale sui diritti politici.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

- 1 RU 1999 2556
- ² FF **1998** 167
- ³ FF **1999** 753





⁴ L'iniziativa popolare è stata depositata mentre era ancora in vigore la Costituzione federale del 29 maggio 1874: si riferiva pertanto a tale testo e non alla Costituzione federale del 18 aprile 1999. Il testo originale dell'iniziativa popolare chiedeva di completare la Costituzione federale con un nuovo articolo 121 cpv. 6 nonché le disposizioni transitorie della Costituzione federale del 29 maggio 1874 con un articolo 24 (nuovo).

⁵ Con disposizione transitoria

Argomenti del comitato d'iniziativa

«Le iniziative popolari manifestano la volontà di almeno 100000 cittadine e cittadini del nostro Paese. Consiglio federale e Parlamento dovrebbero pertanto trattarle con rispetto. Ma non è così: troppo sovente, per ragioni politiche e tattiche, le iniziative popolari dormono nei cassetti. Nel Popolo si diffonde un sentimento d'impotenza.

La nostra iniziativa intende porre fine a tutte le tergiversazioni in materia di iniziative popolari. Dodici mesi sono un periodo ragionevole perché la volontà popolare possa esprimersi in votazione. Il Consiglio federale e il Parlamento hanno già provato che sono capaci di decidere rapidamente. Anche la popolazione può senza alcun problema forgiarsi un'opinione in dodici mesi.

In caso di accettazione della nostra iniziativa da parte di Popolo e Cantoni, ogni iniziativa popolare in forma di progetto elaborato dovrà essere posta in votazione entro dodici mesi. Il termine di raccolta delle firme non verrà modificato: chiunque intende lanciare un'iniziativa disporrà sempre di diciotto mesi per raccogliere e far convalidare le 100 000 firme necessarie.

Chi vota a favore della nostra iniziativa contribuirà a rafforzare i diritti popolari e a evitare che a Berna il trattamento delle iniziative popolari vada troppo per le lunghe. Per questo vi raccomandiamo di accettare la nostra iniziativa.»

Il comitato d'iniziativa

Parere del Consiglio federale

2

Con le iniziative popolari non si deve temporeggiare; anzi, esse vanno sottoposte al voto tempestivamente. Per questa ragione, nel 1997 Consiglio federale e Parlamento hanno già nettamente ridotto il termine di trattazione. Nonostante questa nuova regolamentazione, l'iniziativa popolare « per accelerare la democrazia diretta» esige un'ulteriore e drastica riduzione del termine a dodici mesi. Il Consiglio federale respinge l'iniziativa, in particolare per le seguenti ragioni:

L'obiettivo è già ampiamente raggiunto

In passato non si è sempre riusciti a porre in votazione popolare le iniziative entro un termine ragionevole. Per questo motivo, Consiglio federale e Parlamento hanno preso provvedimenti efficaci per le iniziative depositate dopo il 31 marzo 1997. A partire dal 1997 non possono trascorrere più di tre anni e tre mesi tra il deposito di un'iniziativa e la votazione popolare, mentre in precedenza si erano verificati casi in cui erano trascorsi più di otto anni. Contrariamente alle affermazioni del comitato d'iniziativa, il diritto vigente non permette più di differire troppo a lungo la trattazione delle iniziative popolari, pur assicurando il tempo necessario per lo svolgimento del processo politico innescato dalle stesse. Resta parimenti possibile raggruppare le iniziative aventi contenuto simile o opposto.

■ Discutere un'iniziativa richiede tempo

Il Consiglio federale e il Parlamento, ma anche l'opinione pubblica, i votanti, i Cantoni, i partiti e le associazioni devono poter discutere le iniziative in modo approfondito. L'iniziativa « per accelerare la democrazia diretta » esige invece che il nuovo termine di trattazione sia ridotto circa di due terzi; questo impedirebbe praticamente lo svolgimento di un processo politico altrettanto importante quanto lo scru-

tinio vero e proprio. Ci vuole tempo per sviluppare un ampio dibattito su un'iniziativa popolare, per ponderare le differenti soluzioni e alternative e per formulare eventuali controprogetti. Spesso sono gli stessi comitati d'iniziativa a chiedere che le loro proposte siano esaminate senza fretta. La presente iniziativa impone un termine talmente breve da pregiudicare il diritto stesso d'iniziativa.

■ Il contenuto delle iniziative popolari va preso sul serio

Dall'introduzione di questo diritto popolare solo un'iniziativa su dieci è stata accettata. Le altre non sono tuttavia restate lettera morta. In numerosi casi sono stati loro opposti controprogetti diretti o indiretti oppure esse hanno influito su decisioni delle autorità o sulla legislazione. L'accettazione della presente iniziativa limiterebbe considerevolmente questi effetti e questo diritto popolare perderebbe gran parte della sua efficacia. I promotori dell'iniziativa sostengono di voler rafforzare i diritti popolari; eppure l'accettazione della loro proposta significherebbe proprio il contrario: sotto la pressione del tempo, la democrazia diretta s'indebolirebbe.

Eccessiva influenza dei comitati d'iniziativa

L'elaborazione di un controprogetto a un'iniziativa è spesso un mezzo adeguato per trovare una soluzione che raccolga una maggioranza di consensi. Secondo l'iniziativa « per accelerare la democrazia diretta » il termine di trattazione di un anno può essere prorogato al massimo di dodici mesi per l'elaborazione di un controprogetto. Tuttavia, contrariamente a quanto accade oggi, in questo caso non saranno le Camere federali, democraticamente elette, a decidere in merito alla proroga, bensì il comitato d'iniziativa. Da un punto di vista politico una simile dipendenza del Parlamento dalle decisioni di un comitato è assai inquietante.

■ Vera democrazia significa dialogo

I vantaggi e gli inconvenienti di un'iniziativa appaiono sovente solo nel corso di un dibattito politico approfondito. Se si riducono i termini di trattazione in modo così drastico, si corre il rischio di non poter valutare sufficientemente gli inconvenienti di una modifica costituzionale. Potrebbe inoltre capitare che si respingano affrettatamente iniziative senza che i loro aspetti pertinenti abbiano ricevuto l'attenzione che meritavano. Pure l'informazione destinata all'elettorato ne soffrirebbe. Una democrazia autentica si nutre del dialogo: un dialogo praticato nella fretta sarebbe troppo superficiale e l'iniziativa popolare diventerebbe sempre più uno strumento in mano a gruppi di interesse.

Per tutte queste ragioni Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa popolare « per accelerare la democrazia diretta ».

Terzo oggetto

Iniziativa popolare « per un'equa rappresentanza delle donne nelle autorità federali (Iniziativa 3 marzo) »

3

■ La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare l'iniziativa popolare « per un'equa rappresentanza delle donne nelle autorità federali (Iniziativa 3 marzo) »?

L'iniziativa è stata respinta dal Consiglio nazionale con 112 voti contro 48 e dal Consiglio degli Stati con 36 voti contro 4.

L'essenziale in breve

■ Le donne sono tuttora sottorappresentate

La parità tra donne e uomini è per il nostro Paese un principio importante, sancito dal 1981 anche nella Costituzione federale. Per questo motivo è importante che le donne siano equamente rappresentate anche in seno alle autorità. Dall'introduzione del suffragio femminile a livello federale nel 1971, la quota di donne presenti nelle Camere federali è aumentata lentamente elezione dopo elezione. A fine 1999 essa era del 23,5 % nel Consiglio nazionale e del 19,6 % nel Consiglio degli Stati. Dal 1999 due donne sono presenti in Consiglio federale, e una donna è appena stata eletta cancelliera della Confederazione. Nonostante questi progressi le donne sono tuttora sottorappresentate nelle autorità federali.

■ Che cosa vuole l'iniziativa?

L'« iniziativa 3 marzo » è stata lanciata il 3 marzo 1993 in reazione alla mancata elezione di una donna in Consiglio federale. Per raggiungere un'equa rappresentanza delle donne nelle autorità federali, l'iniziativa chiede che siano fissate le quote seguenti:

- Consiglio nazionale: la differenza tra il numero di donne e di uomini eletti per Cantone non dev'essere maggiore di uno;
- Consiglio degli Stati: i Cantoni che hanno due rappresentanti eleggono ognuno un uomo e una donna;

- Consiglio federale: almeno tre membri su sette devono essere donne:
- **Tribunale federale**: la quota di donne dev'essere almeno del 40%.
 L'iniziativa non prevede quote per l'am-

L'iniziativa non prevede quote per l'amministrazione federale; la legge deve però garantire un'equa rappresentanza delle donne. Lo stesso vale per le amministrazioni cantonali e comunali.

Consequenze inaccettabili

L'iniziativa avrebbe conseguenze inaccettabili: volendo eliminare una discriminazione, ne creerebbe altre. Infatti l'imposizione di quote lede il diritto di libera scelta degli elettori. Inoltre l'iniziativa non rispetta la parità di trattamento tra i candidati. La Svizzera introdurrebbe una norma estremamente rigida, affatto sconosciuta negli altri Paesi d'Europa.

■ Un problema di società

L'iniziativa ha uno scopo legittimo, ma la questione dello statuto della donna non si esaurisce nel prevedere quote obbligatorie. Si tratta di un problema di società che richiede un approccio più globale.

Considerazioni di Consiglio federale e Parlamento

Per il Consiglio federale e il Parlamento i provvedimenti previsti dall'iniziativa non costituiscono una soluzione adeguata per migliorare la rappresentanza delle donne nelle autorità federali. Il sistema di quote proposto è troppo rigido.

Testo in votazione

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare « per un'equa rappresentanza delle donne nelle autorità federali (Iniziativa 3 marzo)»

del 18 giugno 1999



L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

esaminata l'iniziativa popolare «per un'equa rappresentanza delle donne nelle autorità federali (Iniziativa 3 marzo)», depositata il 21 marzo 1995¹; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 marzo 1997²,

decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare « per un'equa rappresentanza delle donne nelle autorità federali (Iniziativa 3 marzo) », del 21 marzo 1995, è valida ed è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

3

ī

La Costituzione federale è modificata come segue:³

Art. 8 cpv. 3a

^{3a} La legge provvede per un'equilibrata rappresentanza delle donne nelle amministrazioni, in particolare nell'amministrazione generale della Confederazione, nelle aziende in regia, nei politecnici e nelle università.

Art. 143a Rappresentanza delle donne nelle autorità federali

In tutte le autorità federali, in particolare nel Consiglio nazionale, nel Consiglio degli Stati, nel Consiglio federale e nel Tribunale federale, dev'essere garantita un'adeguata rappresentanza delle donne, tenuto conto delle peculiarità di ciascuna di queste autorità.

¹ FF **1995** III 118

² FF **1997** III 449

³ Con DF del 28 settembre 1999 il tenore dell'iniziativa è stato adattato alla nuova Costituzione federale del 18 aprile 1999 (vedi FF 1999 7591).

Art. 149 cpv. 54

⁵ Per Cantone, la differenza tra la rappresentanza femminile e maschile non può essere superiore a uno. La legislazione federale sancisce le disposizioni esecutive speciali.

Art. 150 cpv. 2

² I Cantoni di Obvaldo, Nidvaldo, Basilea Città, Basilea Campagna, Appenzello Esterno e Appenzello Interno eleggono a deputato una donna o un uomo ciascuno; gli altri Cantoni eleggono a deputati una donna e un uomo ciascuno.

Art. 175 cpv. 15

 $^{\rm l}$ Il Consiglio federale è composto di sette membri ; almeno tre di essi devono essere donne.

Art. 188 cpv. 4 secondo periodo 6

 $^{4}\,\dots$ Almeno il 40 per cento dei membri e dei membri supplenti devono essere donne.

Art. 196 titolo

Disposizioni transitorie secondo il decreto federale del 18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione federale

Art. 197 Disposizioni transitorie dopo l'accettazione della Costituzione federale del 18 aprile 1999

1. Disposizione transitoria degli art. 149 cpv. 5 e 150 cpv. 3 (Composizione ed elezione del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati)

Le disposizioni d'esecuzione devono essere emanate entro cinque anni dall'accettazione degli articoli 149 capoverso 5 e 150 capoverso 3.

- 2. Disposizione transitoria dell'art. 175 cpv. 1 e 188 cpv. 4 (Composizione e elezione del Consiglio federale, Statuto del Tribunale federale)
- ¹ In caso di rinnovo integrale del Consiglio federale e di elezione di conferma del Tribunale federale, i membri uscenti, se erano stati eletti prima dell'accettazione degli articoli 175 capoverso 1 e 188 capoverso 4 modificati, possono essere rieletti anche se non sono adempiute le condizioni di cui a tali articoli.
- ² In caso di vacanza in seno al Consiglio federale e al Tribunale federale sono eleggibili esclusivamente donne, se non ancora rappresentate conformemente all'articolo 175 rispettivamente articolo 188.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

- ⁴ Con disposizione transitoria
- ⁵ Con disposizione transitoria
- ⁶ Con disposizione transitoria

Argomenti del comitato d'iniziativa

«Le quote sono una questione di equità

Chi detiene il potere politico può influenzare i settori più disparati della società. A questo potere le donne hanno diritto quanto gli uomini. Nonostante costituiscano oggi la maggioranza della popolazione, la loro rappresentanza nelle istituzioni politiche è soltanto di un quinto circa.

La parità non cadrà dal cielo

Senza misure vincolanti per promuovere la rappresentanza delle donne in politica, ci vorranno ancora dei decenni per una presenza paritaria di donne e uomini in Parlamento. Per esempio, in occasione delle elezioni federali del 1999 la proporzione delle candidature femminili era soltanto del 34 %, ossia addirittura inferiore a quella del 1995

Le donne non hanno le stesse opportunità di essere elette degli uomini

Dal 1848 al 1971 la politica nello Stato federale è stata un'attività esclusivamente maschile, con piani di carriera definiti da e per gli uomini. In una società democratica è tuttavia essenziale che la politica sia determinata anche dall'esperienza delle donne. L'ineguaglianza delle opportunità, retaggio della storia, può essere eliminata grazie all'introduzione delle quote.

La nuova Costituzione federale esige esplicitamente l'uguaglianza di diritto e di fatto dei sessi

L'uguaglianza giuridica tra donna e uomo è largamente assicurata in Svizzera. L'uguaglianza di fatto non è invece realizzata né in politica, né nella famiglia e neppure nel mondo del lavoro.

Le quote e i sistemi proporzionali sono una tradizione in Svizzera

L'introduzione di quote femminili non costituirebbe affatto una novità rivoluzionaria nel nostro sistema politico. Esistono già quote e elezioni proporzionali che garantiscono una partecipazione equilibrata dei partiti, dei Cantoni e delle regioni linguistiche al potere politico.»

Il comitato d'iniziativa

Parere del Consiglio federale

Pur approvando in linea di massima l'intento dell'iniziativa, il Consiglio federale ritiene che i mezzi scelti non siano adeguati. I provvedimenti proposti avrebbero l'effetto di limitare eccessivamente la libertà di voto, come pure il diritto dei candidati di essere eletti. Il Consiglio federale respinge l'iniziativa in particolare per le seguenti ragioni:

Limitazione della libera scelta degli elettori

In caso di accettazione dell'iniziativa, la procedura di voto diventerebbe estremamente complicata e poco trasparente. Il sistema proposto provocherebbe una distorsione della volontà dell'elettorato, poiché i voti espressi a favore di una candidata o di un candidato non avrebbero lo stesso peso. Sarebbe ad esempio possibile che risultino elette persone che hanno ottenuto meno suffragi rispetto ad altre della stessa lista, le quali sarebbero scartate in virtù della regola delle quote.

Non sono garantite pari opportunità a uomini e donne

In Consiglio nazionale uomini e donne non avrebbero le stesse opportunità di essere eletti, in quanto queste dipenderebbero fortemente dal sesso. In occasione di elezioni sostitutive nel Consiglio federale e nel Tribunale federale, gli uomini risulterebbero ineleggibili fino al raggiungimento della quota riservata alle donne. In virtù della sola regola delle quote, un candidato meglio qualificato non avrebbe alcuna probabilità di essere eletto.

■ In nessun Paese europeo vi sono regole altrettanto rigide

Taluni Paesi europei hanno introdotto o tentato di introdurre regole per aumentare la quota delle donne. Queste norme sono tuttavia meno radicali rispetto a quelle dell'«iniziativa 3 marzo»: esse si

3

limitano a garantire a ogni sesso un certo numero di posti sulle liste elettorali. Nei Paesi scandinavi, dove i tassi di rappresentanza femminile sono i più alti al mondo, né il governo, né il parlamento sono eletti in base a quote fissate nella legge.

■ Importanza del ruolo dei partiti

In Svizzera come all'estero l'esperienza insegna che i provvedimenti presi autonomamente dai partiti sono fra i più efficaci. Certi partiti hanno già agito in questo senso. Particolarmente proficui si sono dimostrati i seguenti provvedimenti: la creazione di commissioni e di gruppi femminili all'interno dei partiti e soprattutto un'adeguata formazione delle liste elettorali (introduzione di quote e collocazione strategica delle donne).

■ Migliorare lo statuto sociale della donna

La soppressione delle disparità tra i sessi non può ridursi a rigide quote obbligatorie, ma richiede più profondi cambiamenti della società. L'iniziativa rischia di lasciare nell'ombra questi aspetti. La situazione delle donne in politica è il riflesso delle disparità tra i sessi che sussistono negli altri ambiti della vita sociale. È pertanto necessario creare le condizioni sociali che favoriscano fondamentalmente uno statuto migliore per la donna, in particolare eliminando le disparità in seno alla famiglia, nel campo della formazione e

dell'impiego. Consiglio federale e Parlamento già si adoperano in questo senso: si pensi all'adozione della legge sulla parità dei sessi, all'applicazione di provvedimenti tendenti all'aumento della quota di donne nell'amministrazione e nelle commissioni extraparlamentari o ancora alla promozione della donna nel mondo universitario.

■ Il paragone con le minoranze non regge

La tutela delle minoranze è un principio ben radicato nel nostro sistema politico. Le garanzie a favore delle minoranze linguistiche o regionali sono giustificate dalla necessità di assicurare un equilibrio tra le differenti parti del Paese, considerato che alcune di queste, senza tali provvedimenti, non avrebbero nessuna possibilità di essere rappresentate nelle autorità federali. Le donne non sono una minoranza e possono raggiungere con altri mezzi una migliore rappresentanza nelle autorità.

Per tutte queste ragioni Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa popolare « per un'equa rappresentanza delle donne nelle autorità federali (Iniziativa 3 marzo)».

28 Quarto oggetto

Iniziativa popolare « per una riproduzione rispettosa della dignità umana »

4

■ La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare l'iniziativa popolare « per la protezione dell'essere umano dalle manipolazioni nella tecnologia riproduttiva (Iniziativa per una riproduzione rispettosa della dignità umana [RRD]) »?

L'iniziativa è stata respinta dal Consiglio nazionale con 132 voti contro 18 e dal Consiglio degli Stati con 42 voti contro 0.

L'essenziale in breve

Progressi della medicina

Grazie ai progressi nel campo della medicina riproduttiva è oggi possibile venire in aiuto alle coppie che per vari motivi non possono realizzare il loro desiderio di avere figli. Questa possibilità deve poter essere sfruttata. Affinché sia garantito il rispetto della dignità umana è tuttavia necessario fissare chiari limiti.

■ La Costituzione impedisce gli abusi

Nel 1992 Popolo e Cantoni hanno accettato l'introduzione nella Costituzione federale di prescrizioni restrittive nell'ambito della procreazione umana con assistenza medica. Gli interventi d'ingegneria genetica su cellule germinali e embrioni umani, la clonazione, la maternità sostitutiva e la donazione di embrioni sono oggi proibiti. L'articolo costituzionale vieta anche il ricorso al seme di donatori anonimi.

■ Una legge efficace

La nuova legge sulla medicina della procreazione previene efficacemente gli abusi. Essa sancisce il bene del nascituro come principio fondamentale e vieta la conservazione di embrioni, il dono di ovuli e l'analisi genetica di embrioni in vitro. Inoltre i dati che permettono di identificare il donatore dello sperma devono essere registrati presso un servizio federale e restare accessibili all'essere concepito.

■ Che cosa vuole l'iniziativa?

L'iniziativa « per una riproduzione rispettosa della dignità umana » va oltre: vuole non solo prevenire gli abusi, ma anche iscrivere divieti assoluti nella Costituzione federale. Ogni tipo di fecondazione fuori del grembo della donna e il ricorso a sperma di terzi non sarebbero più possibili. I soli metodi ancora autorizzati sarebbero la fecondazione artificiale con lo sperma del partner e il trasferimento di ovuli e spermatozoi nella donna.

■ Consiglio federale e Parlamento respingono l'iniziativa

L'iniziativa pone divieti sproporzionati e limita in modo inammissibile l'assistenza medica alle coppie desiderose di avere figli. La nuova legge permetterà di combattere efficacemente gli abusi.

30 Testo in votazione

Decreto federale

concernente l'iniziativa popolare « per la protezione dell'essere umano dalle manipolazioni nella tecnologia riproduttiva (Iniziativa per una riproduzione rispettosa della dignità umana)»

del 18 dicembre 1998



L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

esaminata l'iniziativa popolare «per la protezione dell'essere umano dalle manipolazioni nella tecnologia riproduttiva (Iniziativa per una riproduzione rispettosa della dignità umana)» presentata il 18 gennaio 1994¹; visto il messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 1996²,

decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del 18 gennaio 1994 «per la protezione dell'essere umano dalle manipolazioni nella tecnologia riproduttiva (Iniziativa per una riproduzione rispettosa della dignità umana)» è dichiarata valida ed è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:3

Art. 119 cpv. 2 lett. c e g

- ¹ La Confederazione emana prescrizioni sull'impiego del patrimonio germinale e genetico umano. Provvede in tal ambito a tutelare la dignità umana, la personalità e la famiglia e si ispira in particolare ai principi seguenti:
- c. il concepimento fuori del corpo della donna è inammissibile;
- g. l'utilizzazione di cellule germinali di terzi per il concepimento artificiale è inammissibile.

4

Art. 2

 $L'Assemblea \ federale \ raccomanda \ al \ popolo \ e \ ai \ Cantoni \ di \ respingere \ l'iniziativa.$

¹ FF 1994 V 836

² FF **1996** III 189

³ Con DF del 28 settembre 1999 il tenore dell'iniziativa è stato adattato alla nuova Costituzione federale del 18 aprile 1999 (vedi FF 1999 7591).

Argomenti del comitato d'iniziativa

«Proteggere l'essere umano

Non è un caso che la natura scelga di far iniziare la vita nel sicuro grembo materno. Dal momento della concezione si sviluppa un essere umano unico e irripetibile. In caso di sterilità è necessario compiere ricerche sulle cause e curarle. Le ripercussioni sulle generazioni future di una concezione in provetta non sono note.

Manipolazioni

La fecondazione in vitro è resa possibile da manipolazioni tecniche e chimiche, con le quali si 'corregge' la natura: maturazione forzata dell'ovulo mediante ormoni, prelievo di una decina o più di ovuli, esame al microscopio della qualità di spermatozoi, ovuli e embrioni, micro-iniezione forzata di spermatozoi, congelamento di ovuli fecondati in soprannumero, eliminazione selettiva di embrioni,...

Tecnologia riproduttiva

I metodi in questione non sono diversi da quelli praticati nella medicina veterinaria. Essi sono applicati senza scrupoli all'essere umano. All'équipe specializzata di medici, chimici e biologi si accompagnano anche psicologi. I costi elevati di questi interventi, messi a carico delle casse malati, contribuiscono ad un ulteriore rialzo delle spese in campo sanitario. Ci si consola dei fallimenti accennando ai progressi futuri della scienza.

Riproduzione rispettosa della dignità umana

Un bambino non dev'essere degradato a merce da produzione né la donna lasciata strumentalizzare da terzi. I figli generati con sperma di donatori anonimi raramente vengono a conoscenza della loro vera origine, poiché la garanzia di accesso ai dati non è realizzabile in pratica. Un controllo efficace è impossibile. Un inganno ammesso dalla Costituzione è indegno di uno Stato di diritto; una situazione del genere è lesiva della dignità umana.

Accettando l'iniziativa costringerete il legislatore a modificare opportunamente la legge sulla medicina della procreazione prima della sua entrata in vigore. Inoltre, l'accettazione dell'iniziativa susciterà un auspicabile dibattito a livello internazionale.»

Il comitato d'iniziativa

Parere del Consiglio federale

L'articolo costituzionale votato nel 1992 e la legge adottata dal Parlamento prevengono gli abusi nel delicato ambito della medicina della procreazione; con divieti assoluti l'iniziativa vuole invece proibire tecniche mediche già applicate da decine di anni. Il Consiglio federale respinge l'iniziativa « per una riproduzione rispettosa della dignità umana» in particolare per le seguenti ragioni:

■ Il desiderio di avere figli è legittimo

Per numerose coppie fondare una famiglia ed educare i figli è un obiettivo importante. Le coppie che non possono avere figli vivono spesso questa situazione come un grave peso. Grazie alla medicina riproduttiva è possibile aiutarle. In uno Stato che garantisce le libertà fondamentali la possibilità di ricorrere a tecniche appropriate dev'essere garantita, naturalmente entro i limiti dettati dall'etica.

L'iniziativa fa un passo indietro

Dal 1992 la medicina riproduttiva e l'ingegneria genetica sono disciplinate da un articolo costituzionale. La legge del 1998 sulla medicina della procreazione prevede l'obbligo di autorizzazione per questi procedimenti e la vigilanza permanente dei medici che praticano in questo ambito. Inoltre essa consente la fecondazione fuori del grembo materno (fecondazione in vitro) soltanto a condizioni molto restrittive. La legge esige inoltre che in caso di donazione di sperma il figlio possa risalire all'identità del donatore. L'iniziativa intende ora proibire del tutto questi metodi già oggetto di severe limitazioni.

■ Il rispetto della dignità umana come imperativo fondamentale

I principi fondamentali ai quali il Consiglio federale e il Parlamento si sono ispirati per disciplinare la medicina riproduttiva sono la tutela della dignità umana nonché la protezione della per-

4

sonalità e della famiglia. Il fatto che il legislatore ammetta la fecondazione in vitro e la donazione di sperma soltanto a condizioni ben precise e ne controlli l'applicazione mostra che i valori umani sono pienamente rispettati.

Rispondere alle esigenze delle coppie

Le persone che potenzialmente possono beneficiare della procreazione con assistenza medica non sono una minoranza trascurabile. Oltre il dieci per cento delle coppie in età di procreare non possono avere figli. Queste persone devono poter decidere liberamente se ricorrere a un aiuto medico. Ogni anno nascono in Svizzera centinaia di bambini grazie alla fecondazione in vitro.

Evitare il «turismo» della riproduzione

Se l'iniziativa fosse accettata, la Svizzera sarebbe il solo Paese a imporre proibizioni così severe in materia di procreazione con assistenza medica. Si può prevedere già sin d'ora che numerose coppie si recheranno all'estero per realizzare il loro desiderio di avere figli.

L'iniziativa è esagerata

I divieti imposti dall'iniziativa sono eccessivi. Non si giustificano né in nome dell'interesse pubblico, né in base alle esperienze sinora raccolte. La legge sulla medicina della procreazione fissa limiti chiari e rigorosi alla fecondazione artificiale. Essa è stata adottata dal Parlamento il 18 dicembre 1998 e in

caso di reiezione dell'iniziativa il Consiglio federale la metterà in vigore al più presto.

Per tutte queste ragioni Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa popolare « per una riproduzione rispettosa della dignità umana ».

Quinto oggetto

Iniziativa per dimezzare il traffico

■ La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare l'iniziativa popolare «per il dimezzamento del traffico stradale motorizzato, allo scopo di salvaguardare e di migliorare gli spazi vitali (Iniziativa per dimezzare il traffico)»?

L'iniziativa è stata respinta dal Consiglio nazionale con 110 voti contro 30 e dal Consiglio degli Stati con 42 voti contro 0.

L'essenziale in breve

■ I due volti della mobilità

La mobilità è un'esigenza umana fondamentale e nel contempo un fattore importante del nostro sviluppo economico, sociale e culturale. È una componente della nostra qualità di vita e contribuisce al benessere. Il costante aumento del traffico, in particolare l'incremento del traffico stradale motorizzato, ha però anche risvolti negativi: rumore, inquinamento dell'aria e infortuni pesano sia sull'essere umano sia sull'ambiente.

Che cosa vogliono i promotori dell'iniziativa?

Per limitare gli effetti negativi della mobilità, l'iniziativa depositata nel 1996 chiede che il traffico stradale motorizzato sia dimezzato entro dieci anni. Non si pronuncia tuttavia sui mezzi con cui conseguire questo obiettivo. Il Parlamento dispone di tre anni per emanare le leggi necessarie. Qualora non rispetti tale termine, il Consiglio federale dovrebbe adottare i provvedimenti necessari.

■ Una soluzione migliore

La nostra politica dei trasporti, sancita in numerose votazioni popolari, parte da un altro principio: intende limitare i pericoli insiti nella mobilità senza tuttavia mettere in dubbio la mobilità in quanto tale. Questa via è perseguita con coerenza dal Consiglio federale: l'introduzione della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni è immi-

nente, le ferrovie vengono modernizzate e sono previsti ulteriori inasprimenti delle prescrizioni relative ai gas di scarico. Vi si aggiunge la legge sul CO₂ votata dal Parlamento lo scorso autunno. Inoltre, la revisione della legge sulla circolazione stradale aumenterà ulteriormente la sicurezza del traffico.

Considerazioni di Consiglio federale e Parlamento

Il Consiglio federale e il Parlamento respingono l'iniziativa. Il dimezzamento del traffico stradale entro dieci anni avrebbe gravi effetti sulla crescita economica e sull'occupazione. Ne sarebbero colpite soprattutto le regioni periferiche e turistiche, nonché le persone che non possono rinunciare all'uso dell'automobile. Per quanto concerne i trasporti pubblici, si andrebbe incontro a seri problemi di capacità e le nostre relazioni con l'estero sarebbero ancora una volta messe a dura prova.

36 Testo in votazione

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «per il dimezzamento del traffico stradale motorizzato, allo scopo di salvaguardare e di migliorare gli spazi vitali (Iniziativa per dimezzare il traffico)»

del 18 giugno 1999



L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

esaminata l'iniziativa popolare «per il dimezzamento del traffico stradale motorizzato, allo scopo di salvaguardare e di migliorare gli spazi vitali (Iniziativa per dimezzare il traffico)», depositata il 20 marzo 1996¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 29 ottobre 1997²,

decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare «per il dimezzamento del traffico stradale motorizzato, allo scopo di salvaguardare e di migliorare gli spazi vitali (Iniziativa per dimezzare il traffico)», depositata il 20 marzo 1996, è valida ed è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:³

Art. 82 cpv. 2a-2c4

^{2a} Confederazione, Cantoni e Comuni dimezzano il traffico stradale motorizzato entro dieci anni dall'accettazione dell'iniziativa per dimezzare il traffico da parte del popolo e dei Cantoni. Il nuovo livello così raggiunto non potrà più essere superato. Determinante è il volume totale del traffico stradale in Svizzera. Queste disposizioni non riguardano il traffico pubblico, che non viene conteggiato.

 2b I Comuni possono disporre limitazioni del traffico su tutte le strade del loro territorio, ad eccezione di quelle nazionali, nella misura in cui perseguano l'obiettivo del capoverso 2a o il miglioramento o la salvaguardia degli spazi vitali. La chiusura completa di quelle che la Confederazione ha designato come strade di transito è possibile soltanto previo assenso della Confederazione. Resta salvo l'uso delle strade per il servizio degli enti pubblici.

 $^{\rm 2c}$ I mezzi utilizzati per dimezzare il traffico stradale motorizzato sono definiti dalla legge.

Art. 196 Titolo

Disposizioni transitorie secondo il decreto federale del 18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione federale

Art. 197 Disposizioni transitorie dopo l'accettazione della Costituzione federale del 18 aprile 1999

1. Disposizione transitoria dell'articolo 82 capoverso 2c (circolazione stradale)

Se la legislazione d'esecuzione secondo l'articolo 82 capoverso 2c non è ancora vigente dopo tre anni dall'accettazione dell'iniziativa popolare per dimezzare il traffico, il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni mediante ordinanza.

5

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

- ¹ FF **1996** II 798
- ² FF **1998** 179
- ³ Con DF del 28 settembre 1999 il testo dell'iniziativa è stato adattato alla nuova Costituzione federale del 18 aprile 1999 (vedi FF 1999 7591).
- ⁴ Con disposizione transitoria

Argomenti del comitato d'iniziativa

«Vogliamo continuare ad utilizzare le auto, ma vogliamo anche di più: vogliamo l'optimum della mobilità e della qualità della vita. Concetti intelligenti di trasporto in comune e di car sharing ci consentono di ridurre già di un terzo il traffico attuale; al resto ci pensano migliori collegamenti in autobus e ferrovia, veicoli leggeri innovativi e biciclette. In tal modo sgraviamo i nostri spazi vitali dalla metà del traffico stradale motorizzato odierno. Ciò significa:

più sicurezza per tutti

Meno incidenti della circolazione. Persone anziane, bambini, pedoni, invalidi, ciclisti, automobilisti: tutti viaggiano più sicuri.

più salute per tutti

Finalmente si respira. La qualità dell'aria migliora. Le allergie e le affezioni alle vie respiratorie diminuiscono nettamente. In estate la concentrazione di ozono resta inferiore ai valori limite e i nostri bambini possono nuovamente giocare indisturbati all'aria aperta.

più lavoro per tutti

Un franco investito nei trasporti pubblici genera il doppio di posti di lavoro rispetto ad un franco investito nella circolazione stradale. Nei settori della costruzione dei vagoni e delle rotaie, dei bus e delle ferrovie si creano pertanto decine di migliaia di nuovi posti di lavoro. Inoltre vengono stimolate le nuove tecnologie automobilistiche e l'industria locale dispone di maggiore forza per combattere la concorrenza sleale. via libera per tutti

Avanziamo meglio. I veicoli leggeri innovativi conquistano il mercato. Gli autobus e la ferrovia diventano più convenienti. E chi non può fare a meno dell'auto non resta più bloccato nelle colonne.

Il dimezzamento del traffico stradale motorizzato è compatibile con l'Europa e con le esigenze dell'economia, rispetta la neutralità dei costi e può essere realizzato senza misure coercitive. Lo confermano uno studio ufficiale della Confederazione e un rapporto dell'amministrazione federale.

'Se tutti gli esseri umani della Terra usassero l'auto tanto quanto noi, ci mancherebbe l'aria per respirare', afferma il consigliere federale Leuenberger. E ha ragione. La nostra iniziativa provvede affinché i **nostri figli e nipoti possano vivere pienamente una vita libera in un ambiente intatto.** »

Il comitato d'iniziativa

Parere del Consiglio federale

La nostra politica dei trasporti intende mantenere i vantaggi della mobilità e limitarne in modo mirato gli svantaggi. A questo riguardo l'« iniziativa per dimezzare il traffico» è **fondamentalmente** contraddittoria: non si limita infatti a scongiurare gli effetti negativi del traffico stradale motorizzato, ma vuole limitare anche quest'ultimo in modo massiccio. Il Consiglio federale respinge l'iniziativa soprattutto per le seguenti ragioni:

■ Dirigismo statale

L'iniziativa si prefigge un obiettivo rigoroso senza dire però come questo possa essere raggiunto. Diversi studi scientifici hanno dimostrato che anche misure incisive come l'aumento del prezzo della benzina a tre franchi il litro non sarebbero sufficienti per dimezzare il traffico individuale motorizzato entro dieci anni come chiesto dall'iniziativa. Sarebbero necessarie misure coercitive supplementari come il contingentamento dei chilometri, divieti di circolazione e prescrizioni relative al tasso d'occupazione dei veicoli. Lo Stato dovrebbe stabilire chi e per quanto tempo ha il diritto di circolare con l'auto. Sottoporre i cittadini a una tutela di tal genere contraddice la nostra concezione dello Stato.

■ Difficile attuazione

Le difficoltà pratiche connesse con l'attuazione dell'iniziativa sarebbero immense e causerebbero ingenti oneri amministrativi alla Confederazione e ai Cantoni. Inoltre, non sarebbe praticamente possibile applicare equamente e in modo socialmente tollerabile le necessarie misure coercitive. La capacità dei trasporti pubblici dovrebbe d'altra parte essere raddoppiata in soli dieci anni. Già solo per motivi finanziari lo Stato non sarebbe in grado sostenere tale evoluzione.



Svantaggi per l'economia

Un sistema di trasporti efficiente è indispensabile per la nostra economia. Uno studio della Confederazione dimostra che il dimezzamento del traffico stradale entro dieci anni avrebbe gravi conseguenze per le imprese e per i lavoratori. Contrariamente a quanto sostiene il comitato d'iniziativa, vi sarebbero ripercussioni negative sulla crescita economica e sull'occupazione. Ne risulterebbe particolarmente colpito il turismo, che con i suoi 360000 posti di lavoro costituisce uno dei più importanti rami economici del Paese.

periferiche e delle regioni di montagna
Al di fuori delle città e degli agglomerati urbani i trasporti pubblici sono poco sviluppati. Nelle regioni di montagna e in quelle rurali le persone non possono spesso fare a meno della propria auto. Per esse l'iniziativa presenterebbe svantaggi particolarmente gravi. Vi sarebbe da temere un ulteriore aumento dell'esodo verso le città.

Accordi internazionali rimessi in dubbio

La Svizzera ha concluso numerosi accordi internazionali nel settore dei trasporti. In caso di accettazione dell'iniziativa, per evitare misure di ritorsione da parte dei Paesi limitrofi occorrerebbe prevedere complesse norme derogatorie a favore degli automobilisti e trasportatori stranieri. Nei confronti dell'economia e della popolazione svizzera sarebbe un trattamento ingiusto e discriminatorio.

■ Approccio sbagliato

L'iniziativa considera esclusivamente i chilometri percorsi e si avvale dunque di un approccio indifferenziato. Una piccola vettura sarebbe trattata alla stessa stregua di un autocarro. Non tiene poi conto di altre possibilità per migliorare la situazione ambientale, come una riduzione del consumo di carburante o delle emissioni di sostanze nocive. Anche sotto il profilo ecologico un tale approccio è discutibile e controproducente.

■ Continuazione dell'attuale politica dei trasporti

Una politica dei trasporti sostenibile non limita la mobilità stessa, bensì le sue ripercussioni negative sull'uomo e sull'ambiente. In questo senso, negli anni scorsi la Confederazione e i Cantoni hanno già adottato numerose misure. I risultati, soprattutto nel campo della sicurezza e della protezione dell'aria, sono più che promettenti. Sono però previsti altri provvedimenti, fra i quali, in particolare, il trasferimento su rotaia del trasporto di merci ai sensi dell'iniziativa delle Alpi e un ulteriore inasprimento delle prescrizioni sui gas di scarico.

Per tutte queste ragioni Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l'«Iniziativa per dimezzare il traffico».

PP Impostazione

Invii non recapitabili: rimandare al controllo degli abitanti del Comune

Raccomandazioni di voto

Per la votazione del 12 marzo 2000, il Consiglio federale e il Parlamento vi raccomandano di votare:

- Sì al decreto federale dell'8 ottobre 1999 sulla riforma giudiziaria
- NO all'iniziativa popolare « per accelerare la democrazia diretta (termini di trattazione per le iniziative popolari in forma di progetto elaborato) »
- NO all'iniziativa popolare « per un'equa rappresentanza delle donne nelle autorità federali (Iniziativa 3 marzo)»
- NO all'iniziativa popolare « per la protezione dell'essere umano dalle manipolazioni nella tecnologia riproduttiva (Iniziativa per una riproduzione rispettosa della dignità umana [RRD]) »
- NO all'iniziativa popolare « per il dimezzamento del traffico stradale motorizzato allo scopo di salvaguardare e di migliorare gli spazi vitali (Iniziativa per dimezzare il traffico) »

Sito www della Confederazione: http://www.admin.ch

U 860024451 Edito dalla Cancelleria federale